

Fattura Elettronica B2B

*Scopri cos'è,
come funziona
e perché conviene
adottarla.*



ARCHIVA

Fattura Elettronica B2B

*Scopri cos'è, come funziona
e perché conviene adottarla.*

Ebook redatto dal Prof. Benedetto Santacroce
e pubblicato da Archiva Group



Prof. Benedetto Santacroce

considerato il massimo esperto italiano in tema di diritto tributario e doganale, fatturazione elettronica e conservazione digitale. Avvocato tributarista in Roma. Studio Legale Tributario Santacroce & Associati. Autore di diversi libri e testi scolastici, scrive per il Sole 24Ore ed altre importanti testate giornalistiche. Docente universitario.



Archiva Group

azienda che dal 1979 si colloca al fianco delle aziende come Partner strategico per la gestione dei documenti di business e del loro trattamento secondo le normative vigenti, è specializzata nell'erogazione di servizi in outsourcing dedicati all'emissione, archiviazione, controllo, consultazione e conservazione di tutti i flussi attivi e passivi.



Indice



1. Cos'è la fattura elettronica? pag. 4
2. Cosa cambia per un'impresa fare la fattura elettronica? pag. 7
3. Verso l'obbligatorietà della fattura elettronica
 - 3.1 Lo scenario europeo pag. 9
 - 3.2 Lo scenario italiano e il caso tax free shopping pag. 12
4. Come viene emessa una fattura elettronica? pag. 14
5. Come viene trasmessa una fattura elettronica? pag. 16
6. Come va registrata una fattura elettronica? pag. 17
7. Come deve essere conservata una fattura elettronica? pag. 19
8. Quali sono i vantaggi?
 - 8.1 Perché conviene fare fattura elettronica? pag. 20
 - 8.2 Perché esercitare l'opzione per la trasmissione telematica dei dati? pag. 21
9. Gli obblighi che imporrebbero la scelta per la fattura elettronica pag. 24
10. Come si sta comportando il mercato? pag. 26

1. Cos'è la fattura elettronica?

La definizione di fattura elettronica, desumibile dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, è quella di fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

Per fatturazione elettronica si intende, più in generale, il processo automatizzato di emissione, invio, ricezione ed elaborazione dei dati delle fatture per via elettronica.

La fattura elettronica costituisce perciò uno dei passaggi in cui si struttura la rete di processi aziendali e delle procedure, comunemente indicate come ciclo attivo (ordine-incasso) dal punto di vista del fornitore, e ciclo passivo (acquisto-pagamento) dal punto di vista dell'acquirente. Le fatture elettroniche possono, infatti, essere emesse e trasferite automaticamente e direttamente dai sistemi finanziari della catena di approvvigionamento dell'emittente o fornitore di servizi a quelli del destinatario.

La fattura elettronica è inoltre sempre più al centro delle attenzioni del legislatore nazionale e comunitario **come strumento dotato di particolare efficacia per il contrasto all'evasione fiscale**: la diffusione della fatturazione elettronica, unitamente a strumenti di pagamento tracciabili e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, soprattutto nelle attività che si rivolgono al consumatore finale, **permette infatti l'effettuazione di riscontri e incroci automatici e tempestivi, migliorando gli indici di rischio.**



1. Cos'è la fattura elettronica?

Gli stessi strumenti consentono però anche alle imprese di realizzare importanti vantaggi e risparmi, agevolate dalla riduzione degli adempimenti, e per la generalità dei cittadini, grazie all'inclusione automatica nella dichiarazione precompilata di tutti gli oneri detraibili e deducibili sostenuti. Il processo di diffusione della fattura elettronica, anche tra privati, è sostenuto e sollecitato dall'adozione a regime obbligatoria, dal 31 marzo 2015, della fatturazione elettronica – fatturaPa – nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche.

L'art. 217 della direttiva 2006/112/CE (come integrata dalla direttiva 2010/45/UE) **definisce la fattura elettronica come una fattura contenente le informazioni richieste dall'art. 226 della stessa direttiva, emessa e ricevuta in formato elettronico.** Viene quindi data rilevanza assoluta al formato della fattura e non alle modalità di trasmissione della stessa: di conseguenza, risulta a tal fine idoneo qualunque mezzo di trasmissione elettronico. Le note esplicative della Commissione Europea del 5 ottobre 2011 considerano documenti elettronici non solo le fatture strutturate in formato XML, ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, quale un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura oppure un fax ricevuto su un personal computer e non su carta. Inoltre la fattura elettronica è subordinata all'accettazione del destinatario, secondo quanto dispone l'art. 232 della direttiva 2006/112/CE. La corrispondente norma nazionale è quella contenuta all'art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 che ha recepito sia l'art. 217 che l'art. 232 della direttiva. Più precisamente, **la fattura elettronica è quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Inoltre il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.**



1. Cos'è la fattura elettronica?

Ciò che risulta rilevante per aversi fattura elettronica è quindi non tanto il formato originario del documento, cartaceo o elettronico, quanto il fatto che il formato elettronico sia garantito e presente in fase di emissione della fattura, ricezione e accettazione da parte del destinatario (l'accettazione di quest'ultimo costituisce l'ulteriore condizione per la valida emissione di fattura elettronica).

In ogni caso, in virtù del c.d. **“principio di asimmetria”** delineato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, anche al fine di non creare vincoli alla diffusione della fatturazione elettronica, **il processo di conservazione elettronica delle stesse fatture non deve mantenere un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura** (caso diverso per le fatture elettroniche verso le Pubbliche amministrazioni, per le quali invece sussiste l'obbligo di conservazione elettronica sia per l'emittente che per il destinatario). In altri termini, la circostanza che il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento elettronicamente, possa decidere o meno di “accettare” tale processo, non influenza **l'obbligo dell'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica**, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

In altri termini, **laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà comunque elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.**

2. Cosa cambia per un'impresa fare la fattura elettronica?

Un'impresa che decide di attivare un processo di fatturazione elettronica, qualunque siano le modalità di produzione del documento o la sua trasmissione, semplifica le proprie procedure e, come vantaggio immediato e tangibile, non produce più carta. Inoltre, **se l'adozione della fattura elettronica comporta la dematerializzazione dell'intero ciclo attivo e passivo, questo porterà enormi vantaggi in termini gestionali con risparmi che la Commissione Europea individua in ben 10 € a fattura.**

Ulteriori agevolazioni potranno essere ottenute in tutte le attività correlate nel momento in cui, essendo fornitore di una Pubblica amministrazione, abbia già provveduto a emettere, trasmettere, archiviare e conservare fatture elettroniche B2G.

Nel momento in cui viene effettuata la scelta, la reingenerizzazione dei processi contabili interni e la velocità di scambio delle informazioni garantiscono un miglioramento delle attività di riconciliazione, **favorendo innanzitutto la tracciabilità di tutte le operazioni da documentare in uscita ma costituendo altresì il volano per la dematerializzazione delle fatture in entrata da parte dei fornitori.**

Da un punto di vista tecnologico, la possibilità di utilizzare il tracciato XML PA, avvalendosi in tal caso del **Sistema di Interscambio** per veicolare le fatture, richiede un minimo investimento per l'upgrade dei sistemi contabili e gestionali utilizzati, cui corrisponde la possibilità di avvalersi del credito di imposta previsto dal Legislatore a tal fine.

2. Cosa cambia per un'impresa fare la fattura elettronica?

Sarà invece opportuno, in sede di contrattazione, se si utilizza lo SdI farsi indicare dal cliente la casella PEC, laddove si utilizzi questo canale di comunicazione, cui trasmettere la fattura indicandola nel tracciato XML, oppure il Codice Destinatario se il cliente risulta già censito a SdI.

Ciò che va sicuramente implementato, laddove già non presente, è un sistema di conservazione elettronico cui vanno destinate le fatture elettroniche emesse e/o ricevute.

3. Verso l'obbligatorietà della fattura elettronica

3.1. Lo scenario europeo

Le misure adottate dal Legislatore unionale e da quello nazionale lasciano emergere con sempre maggiore trasparenza la volontà di rendere, a regime, obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica non solo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ma anche e soprattutto verso i privati. L'Unione Europea ad esempio, con la **Direttiva 2014/55/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, ha disposto con recepimento da completarsi **entro il 27 novembre 2018, l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di ricevere ed elaborare (e quindi il divieto a rifiutare) fatture elettroniche quando predisposte con il modello semantico dei dati degli elementi essenziali (core invoice) in pubblicazione ad Aprile 2017.**

In prossimità dell'entrata in vigore di questo obbligo, alcuni paesi hanno anticipato la data limite del 2018 introducendo progressivamente la fatturazione elettronica B2G per i fornitori della Pubblica amministrazione.

Ne è un esempio la **Spagna** con l'entrata in vigore a dicembre 2016 del Regio decreto che prevede, per circa 62.000 aziende aventi specifici requisiti, l'invio delle dichiarazioni IVA in formato elettronico, a partire dal 1 luglio 2017.

3. Verso l'obbligatorietà della fattura elettronica

In **Francia**, dal 1° gennaio 2017, le grandi aziende hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica amministrazione, mentre il precedente portale Portal Chorus verrà sostituito dal nuovo Chorus Portail Pro 2017.

Nel **Regno Unito**, il National Health Service (NHS) sta promuovendo un'iniziativa di eProcurement grazie alla quale tutte le procedure di gestione e di acquisto e le comunicazioni con il settore sanitario pubblico britannico avverranno in modalità elettronica. Il 31 marzo 2017 scadrà il termine entro il quale i fornitori dovranno adeguarsi al sistema di ricezione degli ordini dai punti di accesso dell'NHS; dovranno inoltre essere in grado di gestire l'invio delle fatture tramite questo sistema prima del 30 settembre 2017. Tutti questi scambi avverranno nell'ambito della rete PEPPOL.

In **Olanda**, dal 1° gennaio 2017, il Governo centrale richiede l'invio di fatture elettroniche tramite la sua piattaforma, denominata Digipoort, solamente per i fornitori con contratti firmati a partire dal 1 gennaio 2017. Per quelli invece con contratti stipulati prima di questa data non saranno interessati da questo obbligo, anche se potranno decidere volontariamente di trasmettere le fatture in modo elettronico.

In **Germania** si sta già lavorando a una proposta di legge volta a regolare la fattura elettronica nella contrattazione pubblica a livello federale, in attesa di approvazione definitiva. Anche le varie comunità e gli organismi municipali stanno lavorando all'introduzione di normative proprie in merito alla fattura elettronica. Lo standard proposto dalla Germania è un formato ibrido denominato "ZUGFeRD", pensato per poter essere utilizzato sia dalle grandi aziende, che da quelle medie e piccole.



3. Verso l'obbligatorietà della fattura elettronica

In **Polonia**, da gennaio 2017, le aziende con meno di 250 dipendenti e un volume d'affari di oltre 2 milioni di euro devono inviare i registri IVA all'Agenzia delle Entrate in modalità elettronica, nel rispetto dello standard SAF-T. All'Agenzia delle Entrate devono essere inviati gli archivi denominati VAT evidence o JPK_VAT. L'obbligo riguarda tutte le aziende registrate in Polonia e soggette a IVA, anche se queste non hanno sede fiscale nel paese. La Polonia si sta progressivamente adattando a questo nuovo sistema, già utilizzato dalle grandi aziende da luglio 2016 e, a partire da gennaio 2018, anche dalle imprese con meno di 15 dipendenti.

In **Belgio** anche il governo fiammingo anticipa la Direttiva europea chiedendo ai propri fornitori di ricevere le fatture in formato elettronico tramite la sua piattaforma Mercurius, a partire dal 1° gennaio 2017. Il governo belga ha optato per lo standard PEPPOL, il quale promuove l'utilizzo di uno standard unico (UBL 2.1) tramite la rete PEPPOL.

In **Portogallo** è stata pubblicata l'ordinanza n° 302/2016 che regola il formato dell'XML standard e consente una facile esportazione di un insieme predefinito di registri contabili in un formato leggibile e comune, denominato SAF-T. L'ordinanza è in vigore dal 1° gennaio 2017, a eccezione della struttura di dati che si riferisce all'articolo 3, che entrerà in vigore il 1 luglio 2017.

3.2. Lo scenario italiano e il caso tax free shopping

Quanto invece all'ambito nazionale, l'**art. 4 bis del D.L. n. 193/2016**, aggiunto in sede di conversione in legge n. 225/2016, **ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento nazionale un obbligo di emissione di fattura in formato elettronico nelle transazioni tra privati**, superando il vincolo della piena equiparazione tra documenti analogici ed elettronici.

Si tratta delle fatture emesse in ambito **tax free shopping: dal 1° gennaio 2018, infatti, l'emissione delle fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica per le cessioni, effettuate nei confronti di viaggiatori residenti fuori dell'Ue, di beni di valore complessivo pari almeno a 155 euro.**

La disposizione interviene soprattutto con la finalità di favorire la completa digitalizzazione del processo necessario ad ottenere il visto doganale da apporre sulla fattura tax free shopping, funzionale ad ottenere il diritto allo sgravio diretto dell'Iva o al suo rimborso ai sensi dell'art. 38 quater del T.U. Iva.

Proprio per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica ed il **sistema O.T.E.L.L.O.** (Online tax refund at exit: light lane optimization) dell'Agenzia delle Dogane, che rilascia la prova dell'uscita dei beni dal territorio nazionale, con apposito provvedimento direttoriale verranno definite modalità e contenuti semplificati di fatturazione.

3. Verso l'obbligatorietà della fattura elettronica

Già nel corso dell'audizione del Direttore delle Dogane alla Camera del 20 luglio 2016 era stato peraltro anticipato il nuovo modello di funzionamento del tax free shopping, caratterizzato **dall'emissione di fattura elettronica e dalla sua trasmissione al Sistema di Interscambio con recupero delle fatture da parte del viaggiatore**, attraverso il numero di passaporto, e controllo dei dati ai fini del rilascio del "visto uscire" in forma digitale da parte di O.T.E.L.L.O..

A completare il quadro, si ricorda come anche in seno al Forum fatturazione elettronica nazionale sia stata ravvisata e condivisa la necessità di introdurre gradualmente l'obbligo di fattura elettronica tra privati.

4. Come viene emessa una fattura elettronica?

Il ricorso alla fatturazione elettronica è incoraggiato dall'**art. 21 del D.P.R. 633/1972** mediante la **soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati**. Risulta oramai superata la nozione di documento a favore del riconoscimento della validità di un processo di formazione documentale caratterizzato dall'utilizzo di apposite piste di controllo gestionale, interne al soggetto emittente, tali da garantire la perfetta corrispondenza tra fattura emessa e prestazione o cessione effettuata.

Ciò che rileva per aversi fattura elettronica è quindi non tanto il formato originario del documento, cartaceo o elettronico, quanto il fatto che il formato elettronico sia garantito e presente in fase di emissione della fattura, ricezione e accettazione da parte del destinatario.

I requisiti di autenticità e integrità della fattura possono essere assicurati mediante l'apposizione di firme elettroniche qualificate o digitali da parte dell'emittente oppure utilizzando, in alternativa, sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione e/o prestazione collegata oppure, ancora, ricorrendo ad altre tecnologie in grado di garantire tali requisiti. **Resta ferma la facoltà di avvalersi di sistemi EDI di emissione e trasmissione.**



4. Come viene emessa una fattura elettronica?

Oltre quindi all'utilizzo di tecnologie, quali l'EDI o le firme qualificate, le caratteristiche di autenticità e integrità possono essere assicurate basandosi sui controlli di gestione interni a ciascun soggetto passivo Iva, i quali possono essere utilizzati per creare piste di controllo gestionali e affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni.

Qualsiasi fattura, sia cartacea che elettronica, soddisfa i requisiti quando è possibile l'incrocio e l'interoperabilità dei documenti giustificativi di supporto della singola operazione fatturata, quali l'ordine di acquisto, il contratto, il documento di trasporto, la ricevuta di pagamento.

In caso di utilizzo del Sistema di Interscambio per emettere la fattura elettronica verso i privati, occorre emettere la stessa fattura in formato XML PA appositamente adattato, firmandolo digitalmente, a differenza di quanto richiesto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, il quale prevede la sottoscrizione elettronica come opzionale e comunque alternativa ad altri sistemi di emissione a garanzia di autenticità ed integrità delle fatture.

5. Come viene trasmessa una fattura elettronica?

Per veicolare la fattura elettronica ai propri clienti è possibile utilizzare i canali di trasmissione della PEC, della posta elettronica ordinaria ovvero inviando un link al cliente, il quale può accedere alla fattura e “scaricarla” oppure mettendola a disposizione su un portale appositamente dedicato.

La fattura elettronica può esser veicolata anche attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando il tracciato XML PA modificato e firmandolo digitalmente.

Quanto all'indirizzamento delle fatture da parte di SdI, mentre le fatturePA sono guidate dal Codice IPA di 6 cifre da inserire nel campo “Codice Destinatario” del file e-fattura, la trasmissione di fatture elettroniche tra privati è possibile a mezzo PEC valorizzando il nuovo campo “PECDestinatario” nel file XML.

In alternativa, nel caso di trasmissione con canali diversi dalla PEC, l'indirizzamento avviene tramite la valorizzazione nel file e-fattura XML del campo “CodiceDestinatario” con un valore di 7 caratteri, diverso da “000000”. Il “CodiceDestinatario” viene assegnato su richiesta dal Sistema di Interscambio quando il canale di ricezione viene accreditato in ricezione.

6. Come va registrata una fattura elettronica?

Quanto all'annotazione sui registri contabili di fatture elettroniche, in presenza anche di fatture analogiche, la **Circolare n. 36/E** del 6 dicembre 2006 chiariva come, se il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta.

Tale indicazione si fonda, di fatto, anche e soprattutto sulla necessità di garantire le procedure di controllo da parte dei verificatori, le quali sarebbero state rese difficoltose laddove una parte dei documenti, registrata nel medesimo sezionale, fosse stata conservata in cartaceo e una parte lo fosse stata in elettronico.

La linea interpretativa dell'Amministrazione è stata ribadita con la successiva **risoluzione 161/E/2007**, con la quale è stata tuttavia introdotta per il contribuente la **possibilità di scegliere tra l'istituzione di registri sezionali ovvero di blocchi sezionali distinti in un unico registro «... a condizione che le fatture siano annotate e numerate progressivamente con distinta serie numerica... in ordine cronologico e senza soluzioni di continuità per periodo di imposta»**.



6. Come va registrata una fattura elettronica?

Questo ultimo chiarimento, riconfermato nella risoluzione 267/E/2007, è stato successivamente modificato con la risoluzione **260/E/2008** in senso meno rigido riconoscendo che «... **il contribuente è tenuto all'adozione di un'unica modalità di conservazione (e di conseguenza di annotazione nei registri) per ciascuno cliente (o fornitore) quando ciò sia materialmente possibile e non comprometta le scelte operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi**».

Ebbene, il regolamento sulla conservazione dei documenti fiscali di cui al **D.M. 17 giugno 2014 non prescrive (i) l'ordine cronologico delle registrazioni e (ii) l'assenza di soluzione di continuità per ogni periodo di imposta**, le quali avevano entrambe costituito la ragione per cui era stata, in via interpretativa, richiesta l'adozione di registri sezionali o di blocchi sezionali in fase di conservazione.

Per l'effetto, unitamente alla riconosciuta asimmetria tra comportamenti dell'emittente e del ricevente nella gestione del documento, si può ritenere che **l'emittente della fattura elettronica non sia più onerato dell'obbligo di predisporre e tenere registri o blocchi sezionali ad hoc in cui indicare le fatture di tipo analogico.**

7. Come deve essere conservata una fattura elettronica?

Le fatture elettroniche, secondo quanto prescritto dall'art. 39 comma 3 del D.P.R. 633/1972, sono conservate elettronicamente.

Le regole di conservazione sono definite dal D.M. 17 giugno 2014 che richiama, a sua volta, le prescrizioni tecniche di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 attuative del CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale. Le regole per la conservazione dei documenti fiscali sono state perciò allineate alle disposizioni del CAD.

La conservazione di documenti informatici a rilevanza fiscale, comprensivi di copie informatiche e di copie per immagine di un documento analogico, richiede l'apposizione unicamente di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. In altri termini **deve essere utilizzata una marcatura temporale a chiusura del pacchetto oggetto di conservazione.**

Il contenuto del pacchetto di archiviazione può contenere più file, come un lotto di fatture e non un solo file per pacchetto.

Il processo di conservazione va inoltre completato per le fatture elettroniche, così come per tutti gli altri libri e registri, entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa.

8. Quali sono i vantaggi?

8.1 Perché conviene fare fattura elettronica?

L'utilizzo della fattura elettronica garantisce la rivisitazione del ciclo attivo e passivo attraverso l'utilizzo di tecnologie che agevolano e ottimizzano la gestione dei rapporti con clienti e fornitori, **assicurando la certezza nella consegna dei documenti e delle correlate tempistiche di pagamento**, anche ai fini della determinazione degli interessi di mora automatici cui si accompagna l'integrazione con il ciclo dei pagamenti SEPA. Questo perché si realizza una **contrazione dei tempi nell'invio e nella ricezione delle fatture elettroniche**, cui si accompagna **l'eliminazione progressiva di tutti i costi correlati alla stampa e alla postalizzazione delle fatture**.

La fattura elettronica permette inoltre il **monitoraggio costante di ciascun documento nelle diverse fasi di spedizione, ricezione e pagamento**, assicurando a ciascuna area aziendale la possibilità di **accedere on-line alle medesime informazioni senza errori e senza duplicazione degli archivi fisici**, che verranno progressivamente abbandonati a favore della gestione di fascicoli elettronici sotto forma di dossier documentali legati a ciascun cliente/fornitore ovvero a ciascuna transazione.

La maggior parte dei vantaggi risiede perciò non tanto nei risparmi dei costi di stampa e postalizzazione del documento cartaceo, quanto piuttosto nella **completa automazione ed integrazione del processo tra parti commerciali, dal momento di emissione a quello di pagamento**.



8. Quali sono i vantaggi?

L'utilizzo della fattura elettronica permette infatti di riscontrare le tempistiche di emissione dei documenti e riconciliarli con i pagamenti, tenendo conto, in via automatizzata, di eventuali ritardi e della maturazione dei corrispondenti interessi automatici. In questo modo si riescono a **rendere più rapidi gli scambi commerciali riducendo i costi operativi sia per i contribuenti che per le Autorità incaricate dei controlli, assicurando a queste ultime la disponibilità di uno strumento di lotta all'evasione e di contrasto alle frodi.**

8.2 Perché esercitare l'opzione per la trasmissione telematica dei dati?

Proprio le potenzialità della fatturazione elettronica quale strumento di contrasto all'evasione fiscale e di semplificazione degli adempimenti hanno guidato la più recente evoluzione normativa ad individuare specifici benefici correlati in maniera diretta alla sua adozione.

Entro il 31 marzo 2017 può essere esercitata l'opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, all'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche tecniche definite dal provvedimento direttoriale Prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016.

Per comunicare tali dati, in formato XML strutturato, è indispensabile al fine di ridurre sino ad eliminarle del tutto le percentuali di errori, che le informazioni da trasmettere risultino già automaticamente elaborabili dai sistemi gestionali e contabili. Ciò è possibile solamente laddove gli stessi dati possano essere estratti da documenti già in formato elettronico, prodotti e trasmessi secondo il tracciato XML strutturato.



8. Quali sono i vantaggi?

Trasmettere in maniera opzionale i dati di fatturazione determina come prima conseguenza quella di esonerare le imprese dalla nuova comunicazione obbligatoria, a cadenza trimestrale, dei dati di fatturazione, introdotta dal D.L. n. 193/2016, limitandone così i correlati profili sanzionatori in caso di errore.

Inoltre, **l'adesione all'opzione garantisce la priorità nei rimborsi Iva,** con possibilità di richiederli ed ottenerli anche in assenza delle condizioni previste, nonché la **riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti del fisco in materia di imposte dirette e Iva,** a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti oltre i 30 euro. L'impresa potrebbe inoltre **scegliere di inviare le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)** già utilizzato dai fornitori delle Pubbliche amministrazioni. Il semplice invio allo Sdi consente al fisco di acquisire il dato e di conservarlo per conto dell'operatore.

L'impresa, inoltre, **attraverso le apposite notifiche rilasciate dal sistema, ha di fatto una certificazione che la fattura è stata ricevuta o rifiutata dal destinatario.** Il dato acquisito viene inoltre immediatamente messo a disposizione del contribuente il quale può quindi effettuare le opportune verifiche interne di controllo. La disponibilità del dato consente infine **controlli immediati all'Amministrazione finanziaria** e attiva un canale di dialogo con il contribuente in caso di anomalie.



8. Quali sono i vantaggi?

Proprio in questo si sostanziano le misure normative finalizzate all'evoluzione e alla razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi costituiti, dal 2017 in avanti, unicamente nella **trasmissione puntuale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, nonché dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.**

Si tratta di misure che puntano a contrastare in maniera più proficua l'evasione fiscale riducendo il lasso temporale che intercorre tra il momento dichiarativo ed il recupero dell'eventuale maggiore Iva dovuta e non versata dal contribuente sulla base delle liquidazioni periodiche.

Infatti, in caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso.

In questo modo diviene possibile **assicurare la conoscibilità delle operazioni economiche realizzate, avvalendosi anche delle misure sulla tracciabilità dei pagamenti, e dall'altro favorire la semplificazione nell'ambito della gestione dei fatti fiscali ed amministrativi anche utilizzando la fatturazione elettronica.**

9. Gli obblighi che imporrebbero la scelta per la fattura elettronica

La trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi, la fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, le comunicazioni obbligatorie dei dati delle operazioni rilevanti a fini Iva nonché delle relative liquidazioni periodiche: si tratta di adempimenti che di per sé costituiscono per una serie di ragioni, di seguito indicate, il ricorso massivo alla fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati sebbene non obbligatorio, a differenza di quanto previsto nei riguardi delle Pubbliche amministrazioni e tranne che dal prossimo 1° gennaio 2018 per le operazioni relative al tax free shopping e quindi per le cessioni, effettuate nei confronti di viaggiatori residenti fuori dell'Ue, di beni di valore complessivo pari almeno a 155 euro.

Rappresenta di per sé un facilitatore dei processi di controllo e di razionalizzazione della spesa aziendale assicurando la completa ed integrata automazione dell'intero ciclo dell'ordine, attivo e passivo, compresa la fase dei pagamenti, cui si accompagnano vantaggi in termini di premialità a carattere più essenzialmente fiscale. La sovrapposizione tra i richiamati adempimenti, alcuni obbligatori altri opzionali, scaturisce da una serie di misure, derivanti essenzialmente da quanto da ultimo prescritto dal D.Lgs. n. 127/2015 e dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, finalizzate ad un più razionale ed efficace impiego degli strumenti informatici e telematici così da semplificare gli adempimenti a carico di contribuenti ed operatori economici, contribuendo altresì al contenimento e al contrasto dell'evasione fiscale di massa.



Le misure del **D.L. n. 193/2016**, c.d. “collegato fiscale” alla legge di Bilancio 2017, sono intervenute anche nel corpo del **D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, con cui è stata data attuazione ai principi in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, come contenuti nella legge delega-fiscale 11 marzo 2014, n. 23.

L'utilizzo della tecnologia in ambito fiscale avviene, infatti, con sempre maggiore anticipo rispetto al momento dell'accertamento, non limitandosi quindi ad un controllo postumo dei dati dichiarati ma **favorendo e rafforzando la tax compliance dei contribuenti, semplificando gli adempimenti a questi richiesti e favorendo l'emersione delle basi imponibili, anche attraverso l'incrocio delle banche dati.**

10. Come si sta comportando il mercato?

L'emissione di fatture elettroniche si sta diffondendo rapidamente nel mondo impresa: soprattutto quelle maggiormente strutturate stanno imponendo di fatto una loro modalità di fatturazione, chiedendo ai fornitori di accedere alle apposite piattaforme dedicate per il ciclo passivo ovvero inviando link con le fatture attive ai clienti destinatari.

Il ricorso a [tracciati XML strutturati](#) costituirà con tutta probabilità il prossimo ed inevitabile passaggio per far fronte anche agli adempimenti della comunicazione obbligatoria dei dati Iva per tutti i soggetti passivi che non abbiano optato per la trasmissione dei dati di fattura.

Il tutto accompagnato dagli indubbi vantaggi gestionali ed operativi che derivano da soluzioni interamente integrate con i sistemi contabili aziendali.

Archiva offre un servizio specifico a supporto
di tutte le aziende che intendessero
adottare la fattura elettronica tra privati
e volessero trasmettere telematicamente
i dati di tutte le fatture emesse
e ricevute all'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni:

<http://www.archivagroup.it/smart-invoice-b2b>



Via Spagna, 24 - 37069 Villafranca, Verona
Contatti diretti: 045 288 00 00 | sales@archivagroup.it
www.archivagroup.it